

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1134-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GASPARI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

alla Presidenza il 10 novembre 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968

Presentata alla Presidenza il 16 gennaio 1973

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea numero 65 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, stipulata a

Parigi il 13 dicembre 1968, venne presentata per la prima volta alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1971 dai ministri Moro, Mariotti, Natali, Viglianesi, Attaguile, ma non

venne discussa per la chiusura anticipata della V legislatura. Il disegno di legge ripresentato il 10 novembre 1972 è diretto ad impegnare la Repubblica italiana, come tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa con la firma della citata Convenzione, ad adottare nei trasporti internazionali misure igienico-sanitarie e umanitarie intese ad evitare o diminuire le sofferenze degli animali. Cibo, acqua, aerazione, riposo e sicurezza devono essere garantiti al bestiame di ogni specie (animali domestici, uccelli, mammiferi, rettili, animali selvaggi) sia nei trasporti ferroviari che in quelli stradali, navali e aerei.

L'Italia, che ha già dal 1954 un regolamento di polizia veterinaria con precise norme zoofile nei trasporti, ha anticipato anche la Raccomandazione numero 287 del 1961 formulata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

La stampa però ha più volte denunciato negli anni scorsi alcuni casi di trasporti e di sdoganamento ferroviari di bestiame da macello, e alcuni casi di trasporto e sdoganamento aerei di animali esotici per amatori e giardini zoologici, che per mancanza di opportune misure igieniche, o nel caso degli aeroporti milanesi per mancato intervento a seguito di uno sciopero, hanno portato alla moria di molti capi di bestiame o addirittura alla moria generale del carico vivo trasportato. Anche il caso recente — non tanto misterioso e avventuroso come in un primo momento sembrava o era presentato — della morte di tutti i cavalli svizzeri da concorso ippico trasportati per nave da Napoli a Palermo, ha presentato un quadro veramente inaccettabile e deplorabile del trattamento del bestiame vivo trasportato.

Ed è proprio per l'intervento della stampa, di associazioni per la protezione degli animali, di autorità statali e locali che hanno denunciato i gravi episodi, che l'organizzazione delle spedizioni, dei trasporti, dello sdoganamento è stata migliorata. E anche l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha studiato e ordinato carri speciali attrezzati per il trasporto del bestiame da macello in condizioni igienico-sanitarie più logiche e più razionali. I danni derivanti dal cattivo trattamento a volte sono gravissimi e hanno un costo economico indiretto o diretto da calcolare. Il maggior costo di un trasporto più corretto e umanitario può essere compensato almeno in parte da questi minori danni.

C'è chi dice: « Chi non ama gli animali non ama gli uomini »; c'è chi dice viceversa. In realtà il rispetto della natura animale, ve-

gelale, minerale, paesaggistica, il rispetto dell'ecologia vengono prima dell'economia. È una legge scoperta dopo quella « indiscutibile e irreversibile » del progresso e dello sviluppo economico a qualsiasi costo. Scoperta dai politici, dagli economisti, da tutti. Solo i poeti forse non l'avevano mai dimenticata o trascurata.

E questa Convenzione attua nella concreta realtà del diritto positivo, di una legge ordinaria, uno degli aspetti di principio della legge ecologica. Occorre e occorre un vincolo legislativo e un impegno realizzativo urgente e coerente allo ad evitare sofferenze e stragi di animali completamente ingiustificate e indegne di società civili. Questa legge ci impegnerà in questo settore.

Stampa e opinione pubblica di certi paesi che per secoli hanno violato le regole della civile convivenza tra uomini e Stati e negato fabbisogni minimi per la sopravvivenza fisica, se non libera, di uomini e di popoli, paesi firmatari di questa Convenzione che vantano genocidi a ripetizione in Europa e nel mondo, passati e recenti, si abbandonano talvolta a piagnistei e a condanne morali per presunte persecuzioni o distruzioni di specie animali, o per presunte torture a uccelli canterini accecati o per estese barbare inutili vivisezioni con responsabilità di italiani. Senza retorica e senza megalomania da isterica crociata, lo Stato e il popolo italiano desiderano migliorare la situazione dei trasporti di animali in relazione a un generale rispetto ecologico che risponde ad una logica e ad una coerenza di civiltà autentica e vissuta.

L'incremento di questi tipi di trasporti, il vertiginoso scambio e, nel nostro caso, l'imponente importazione di animali vivi hanno reso urgente e generalizzato l'impegno di una cura e protezione maggiori.

Gli esperti italiani hanno collaborato a Strasburgo alla stesura della Convenzione. Si tratta ora di adottarla e di attuarla. È uno strumento valido e necessario, è un po' la carta europea dei diritti degli animali nei momenti pericolosi o di estremo timore per loro come quelli rappresentati dai trasporti moderni, è una conquista che l'esperienza migliorerà e perfezionerà.

La Convenzione merita quindi l'approvazione del Parlamento e la seria e costante applicazione di tutte le autorità e di tutti gli organismi interessati a questi trasporti internazionali.

MARCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 48 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.